ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PERCORSO FORMATIVO SU DOGANE E ACCISE

Origine Non preferenziale e origine preferenziale delle merci

Esportatore Autorizzato e Registrazione al Sistema REX

Elisa Guadagno

25 ottobre 2022

Origine e provenienza due concetti diversi

L'origine costituisce - insieme a quantità, qualità e valore - uno dei quattro elementi su cui si basa l'accertamento doganale.

- PROVENIENZA :Paesi da cui provengono le merci (da cui sono spedite, da NON confondere con il paese di origine)
- ORIGINE : Paese in cui i prodotti sono interamente ottenuti o paese dove sono stati sufficientemente trasformati

Le domande da porsi per comprendere l'origine delle merci:

1) QUALI TIPI di ORIGINE? PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE

2) CON QUALI PAESI? ACCORDI UE-PAESI TERZI E CONCESSIONI UNILATERALI

3) QUALI FINI e VANTAGGI? TARIFFARI E NON TARIFFARI (TARIC ONLINE)

4) QUALI REGOLE? PACCHETTO CDU E PROTOCOLLI DELL'ORIGINE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Origine NON preferenziale

Riferimenti normativi origine NON preferenziale:

artt. 59-63 CDU (codice doganale dell'Unione)

artt. 31-36 RD (reg. 2015/2446) e Allegato 22-01

artt. 57-59 RE (reg. 2015/2447) e Allegato 22-14

Commissione UE, Linee guida in materia di origine non preferenziale 2018, tradotte e sul sito Agenzia dogane - Agenzia dogane, nota 16 luglio 2018, n. 70339

? Utilizzo regole origine non preferenziale

Sono le regole di riferimento per stabilire:

- **Applicazione dei dazi convenzionali (e autonomi) previsti dalla TDC;**
- **applicazione di dazi antidumping;**
- **misure di salvaguardia, embargo;**
- **restrizioni quantitative e tariffarie (contingenti) ;**
- **statistiche del commercio internazionale;**
- **Made in Italy ;**

Determinazione dell'origine

Per la determinazione dell'origine doganale di una merce è necessario fare riferimento alla sua "genesi" produttiva, occorre cioè ricostruire il tracciato produttivo del bene per verificare se alla sua realizzazione abbiano contribuito uno o più Paesi (tanto per l'origine non preferenziale quanto per l'origine preferenziale).

Risultano applicabili due criteri di carattere generale

Esistono due criteri di carattere generale:

Origine diretta : UN PAESE – Prodotti interamente ottenuti

Origine indiretta: PIU' di UN PAESE – LAVORAZIONE SOSTANZIALE

Art.60 CDU e art 31 RD: Origine non preferenziale- Origine diretta

PRODOTTI INTERAMENETE OTTENUTI

a) Prodotti minerali estratti nel paese;

b) Prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) Animali vivi ivi nati ed allevati;

d) Prodotti derivanti da animali vivi, ivi allevati;

e) Prodotti della caccia e della pesca ivi praticati;

f) Prodotti della pesca marittima (…);

g) Prodotti ottenuti a bordo di navi officina (…);

h) Prodotti estratti da suolo o dal sottosuolo marino (…);

i) Cascami e avanzi (…);

j) Merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) a i).

Origine non preferenziale: lavorazione sostanziale (più paesi, origine indiretta) Cfr.art.60 CDU

In base al criterio della origine indiretta un prodotto ottenuto dal concorso di due o più Paesi, sarà originario del Paese nel quale è avvenuta:

1. l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale; (criterio oggettivo)
2. economicamente giustificata; (criterio oggettivo)
3. effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo; (criterio soggettivo)
4. che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, (criterio oggettivo) o
5. che abbia costituito una fase importante del processo di fabbricazione. (criterio oggettivo)

Applicazione: valutazione caso per caso

Per valutare concretamente la sussistenza di tali condizioni occorre in primo luogo verificare, in base alle disposizioni degli artt. 32 e 33 RD, se il prodotto sia ricompreso tra quelli ricompresi nell'allegato 22-01 al RD. » Per merci non ricomprese nell'allegato 22-01 si fa riferimento alle regole di lista pubblicate sul sito della Commissione Europea, benché non giuridicamente vincolanti

OPERAZIONI MINIME – Non attribuiscono mai origine – Regolamento (UE) 2015/2446, articolo 34

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;

e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;

h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

All.22-01 R.D. lavorazione sostanziale criteri

- Valore aggiunto realizzato nella UE.
- Processo industriale (vedi ad es. confezione completa nel settore tessile).
- CC (Change Chapter) passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro capitolo del Sistema Armonizzato ·
- CTH (Change Tariff Heading) passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce. ·
- CTSH (Change tariff Sub Heading) passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce.
- CTHS (Change Tariff Heading Split) passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce.
- CTSHS (Change Tariff Sub Heading Split) passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce.

Prova dell'Origine NON preferenziale

Prova dell'origine non preferenziale (art. 57 RE)

Il certificato di origine non preferenziale:

E' redatto utilizzando un apposito formulario (allegato 22-14 RE)

E' rilasciato dalle autorità del Paese terzo da cui provengono i prodotti o da un organismo autorizzato dalle stesse (nelle esportazioni dall'Unione europea, i certificati che attestano l'origine unionale sono rilasciati dalle camere di commercio).

Contiene tutte le indicazioni necessarie a identificare la merce

E' rilasciato prima che i prodotti siano dichiarati per l'esportazione (può essere emesso dopo l'esportazione solo in caso di errore, omissione involontaria o circostanze particolari) Se la Dogana di importazione ha «fondati dubbi» sull'autenticità del certificato di origine, può richiederne una copia all'autorità che lo ha rilasciato.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Origine PREFERENZIALE

L’origine preferenziale è un concetto astratto che trova piena attuazione solo se rapportato ad un determinato accordo tra due o più Paesi, per cui definire un prodotto di *origine preferenziale*, senza specificare rispetto a quale accordo è riferito, non ha alcun senso.

ZONA di LIBERO SCAMBIO

Tramite una zona di libero scambio due o più Paesi creano un libero spazio doganale nel quale le merci vengono scambiate senza applicazione dei dazi doganali.

L'abbattimento tariffario si applica solo ai prodotti originari dei Paesi accordisti e restano esclusi quelli originari dei paesi terzi e quelli di origine non preferenziale ai quali si continuano ad applicare i dazi convenzionali

Riferimenti normativi origine preferenziale

- Art. 64 del Reg. (UE) n. 952/2013 – CDU: regole da applicare per l'acquisizione dell'origine preferenziale al fine di poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali
- Artt. 37-70 e allegati 22-03 e 22-11 del Reg. delegato (UE) n. 2446/2015 – RD: nozione di prodotti originari e regole di origine nel quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e ai fini dell'applicazione di misure tariffarie preferenziali autonome adottate unilateralmente dall'UE a favore di altri paesi
- Artt. 60-126 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015 – RE: norme procedurali per il rilascio e la compilazione delle prove di origine preferenziale, sistema dei controlli sull'origine dei prodotti e della cooperazione amministrativa
- Protocolli dell'origine allegati agli Accordi siglati dall'Ue con determinati Pesi terzi

Regole standard - presenti nei diversi accordi

1. PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI (prodotti primari, es. minerali, agricoli, animali nati e allevati, ecc.)

2. REGOLE DI LISTA PER PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE TRASFORMATI-(se nella produzione sono coinvolti due o più paesi):

- MODIFICA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA (salto di capitolo, voce e sottovoce) :
- LIMITI IN VALORE O IN PESO PER MATERIALI NON ORIGINARI
- REGOLE SPECIFICHE
- COMBINAZIONI

3. OPERAZIONI MINIME (sempre insufficienti a conferire l'origine, es. miscelazione, etichettatura,)

4. REGOLA DI TOLLERANZA (solitamente 10% o 15% del prezzo franco fabbrica, regole specifiche per i tessili)

5. PRINCIPIO DI TERRITORIALITA' (non devono subentrare paesi diversi dai contraenti l'accordo)

6. TRASPORTO DIRETTO (in caso di trasbordi o deposito in altri paesi, durante il trasporto occorrono prove di non manipolazione)

PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI

Prodotti primari nello stato naturale o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento. Una specifica elencazione di tali prodotti è contenuta in tutti i protocolli origine.

PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE TRASFORMATI e Lavorazioni minime

Prodotti fabbricati nel paese di riferimento, anche con utilizzo di materiali non originari, purché siano stati sottoposti a quelle lavorazioni considerate sufficienti e dettagliate dalle regole di lista enunciate negli allegati che sono parte integrante dei protocolli origine.

LAVORAZIONI MINIME O INSUFFICIENTI

Elenco di lavorazioni che non conferiscono mai l'origine

PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE TRASFORMATI

Le regole di lista da rispettare per conferire l'origine sono descritte nelle colonne 3 e 4 degli accordi conclusi : "Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari".

Generalmente le regole di lista consistono in:

1. cambiamento della voce doganale delle materie prime non originarie utilizzate;
2. effettuazione di lavorazioni specifiche espressamente descritte nella regola di lista;
3. regola del valore: previsione di soglie percentuali di valore che non devono essere superate, riferite alle materie prime non originarie utilizzabili nel processo di trasformazione e calcolate sul prezzo 'franco fabbrica' del prodotto finito;
4. combinazione di due o più regole.

Regole di lista – tipologie 2

Tipo di regola dell'origine	Strategia per rispetto regola	Elemento essenziale
Cambio di voce tariffaria	Utilizzare solo materie prime non originarie che abbiano una voce doganale diversa da quella del prodotto	Classificazione doganale corretta: consultare tariffa e regole di classificazione
Lavorazione specifica	Prevedere che i processi produttivi comprendano tutte le lavorazioni richieste dalla regola per poter utilizzare materie prime non originarie	Verifica delle lavorazioni e trasformazioni effettuate
Regola del valore aggiunto	Utilizzare materie prime non originarie solo fino alla percentuale massima consentita	Valorizzazione delle componenti di costo riferite al prezzo EXW del prodotto finito

Nozione di prezzo EXW e di valore materiali (definizioni contenute nei protocolli sull'origine)

PREZZO EXW

Il prezzo franco fabbrica di un prodotto è il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante e deve includere il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne che possono essere rimborsate all'export.

Il valore dei materiali

è il valore in dogana all'importazione dei materiali non originari o, se non noto o verificabile, il primo prezzo verificabile pagato nella Comunità o nel paese accordatario.

Documenti comprovanti Origine Preferenziale

1. Certificato di circolazione EUR.1
2. Certificato di circolazione EUR-MED (solo ambito paneuromediterraneo)
3. Dichiarazione di origine su fattura (o altro documento commerciale) libera fino a € 6.000,00 – di un esportatore autorizzato/ Registrato oltre tale soglia.
4. Dichiarazione del fornitore per gli scambi intra Ue per singola fornitura o a lungo termine (max 2 anni)
5. Dichiarazione del fornitore per scambi con la Turchia (nell'ambito dell'Unione doganale UE/Turchia)
6. CONOSCENZA dell'importatore (solo per Giappone e UK)

La tracciabilità e rintracciabilità documentale

Tracciabilità: processo volto a tenere traccia di tutti gli elementi/informazioni in ingresso che vanno a creare, modificare o trasformare un prodotto.

Rintracciabilità: il processo che torna indietro nella catena di produzione di un prodotto, al fine di ricercare un preciso evento o un'azione.

Dichiarazione del fornitore

Il cliente UE richiede una dichiarazione di origine preferenziale delle merci (per singola operazione ovvero di lungo periodo), in vista di una successiva esportazione (del prodotto tal quale o dopo lavorazione) verso Paesi accordisti. Se il Paese di destinazione ha siglato un FTA con la UE, il Cliente richiede una prova di origine (EUR1, esportatore autorizzato, REX) che consente l'applicazione nel suo paese di misure tariffarie preferenziali (ridotte rispetto a quelle convenzionali).

Tipologia di dichiarazioni

1 dichiarazione per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale;

2. dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale;

3. dichiarazione per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale;

4. dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale.

Allegati di riferimento

Origine	Allegato	Contenuto
originario	22-15	Singola operazione
Non originario	22-17	Singola operazione
originario	22-16	Long term declaration (per più operazioni): • Data di rilascio. • Data di inizio del periodo (max 12 mesi prima data di rilascio e max 6 mesi dopo data di rilascio). • Data del termine del periodo (max 24 mesi dopo data rilascio). • Tra data inizio e data termine max 24 mesi
Non originario	22-18	

Contenuto delle dichiarazioni:

- devono indicare chiaramente a quali prodotti esse si riferiscono (se del caso indicare P/N, ecc.).
- devono indicare se sono stati applicati cumuli e con quali paesi.
- devono indicare l'impegno nei confronti della pubblica Amministrazione.
- Devono indicare l'impegno ad informare il cliente della perdita di validità delle stesse (per le LT).
- Devono indicare i poteri di firma e la posizione nell'azienda di chi le sottoscrive.

L’esportatore autorizzato

Autocertificare l’origine preferenziale delle merci

diventando un esportatore autorizzato :

»Rappresenta una importante semplificazione procedurale

»Riduce i tempi e i costi di rilascio della prova dell’origine preferenziale

»Negli accordi di nuova generazione rappresenta l’unica possibilità per ottenere la preferenza tariffaria per spedizioni oltre i 6.000 €

»Responsabilizza l’esportatore in merito

Soggetti interessati

Chi esporta merci verso paesi preferenziali

»Sia produttori che commercianti

A condizione che:

»Le merci soddisfino le regole dell'origine preferenziale previste dagli accordi o nel Codice doganale CDU

»Sia possibile provare l'origine attraverso documenti da conservare ed esibire in caso di controlli

L’esportatore autorizzato

- Può emettere direttamente la dichiarazione su fattura all’export, per spedizioni di qualsiasi valore
- Va previamente richiesta l’autorizzazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente (tempo max del procedimento 60 gg.)
-Viene attribuito un codice alfanumerico da inserire nella dichiarazione su fattura (es: IT/001/MI/…)
-Occorre garantire l’osservanza delle regole e la conservazione delle prove dell’origine per 3 anni, 5 per la Corea (7 per tutela in caso di procedimenti penali)

L’esportatore registrato

Lo status può essere attestato previa registrazione nella banca dati unionale denominata REX.

-Può emettere la dichiarazione su fattura all’export, SOLO per spedizioni verso quei Paesi che hanno sottoscritto accordi di nuova generazione (Canada, Giappone, PTOM, VIETNAM, UK).

-Va richiesta l’autorizzazione tramite portale o al competente Ufficio delle Dogane»

Viene attribuito un codice alfanumerico da inserire nella dichiarazione su fattura (es: REX/IT/012345678)

ISTANZA Ex autorizzato

Il rilascio dello *status* è subordinato alla presentazione di **una domanda scritta** da parte dell'esportatore, contenente l'indicazione dei Paesi per cui la richiede e i requisiti posseduti.

- Non può essere rilasciata un' autorizzazione unica.

- Per ogni nuovo Accordo deve essere presentata una distinta istanza e l'Ufficio rilascia la relativa autorizzazione eventualmente **estendendo** quella esistente.
- Nel caso in cui un operatore sia già titolare di *status,* a fronte di una richiesta aggiuntiva, relativa ad un ulteriore accordo, l'Ufficio potrà avvalersi dei riscontri effettuati in sede di verifica preliminare all'autorizzazione già rilasciata, limitandosi ad acquisire gli elementi integrativi di cui non già in possesso.

Elementi essenziali per il rilascio dell'autorizzazione e per il controllo successivo

POTER PROVARE IN QUALSIASI MOMENTO IL CARATTERE ORIGINARIO DELLE MERCI

- PRODUTTORE: ATTRAVERSO LA CONTABILITA' MATERIE
- COMMERCIANTE: TRAMITE I FLUSSI COMMERCIALI

Tra i requisiti previsti vi è la **tracciabilità contabile**, pertanto la ditta deve essere in possesso di idonea contabilità, per consentire ricostruzione a ritroso delle esportazioni effettuate (es. fattura, registro IVA vendite, scheda di lavorazione del prodotto, origine delle materie prime, prove dell'origine; se la ditta è commerciante la ricostruzione verterà sulla riconducibilità del prodotto esportato alla fattura di acquisto e alla relativa dichiarazione di origine preferenziale del fornitore)